



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. TECNICO

N.45 del 03-04-2019	OGGETTO: PROGETTO HORIZON 2020 RURITAGE-AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ING. CIOTTI E ING. ALESSANDRINI PER PROGETTAZIONE-D.L. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE HUB
------------------------	--

F.to Premesso che il Comune di Appignano del Tronto partecipa al progetto **“RURITAGE - Rural regeneration through systemic heritage-led strategies”** finanziato in seno al bando Horizon 2020 **“SC5-21-2016-2017: Cultural heritage as a driver for sustainable growth”** (GA No776465), avente quale coordinatore la professoressa Simona Tondelli dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

Visto che il progetto RURITAGE mira a creare un nuovo paradigma di rigenerazione rurale in grado di trasformare le aree rurali in laboratori di dimostrazione dello sviluppo sostenibile, attraverso la valorizzazione del potenziale culturale e del patrimonio naturale;

Visto che attraverso l'individuazione di 6 Aree di innovazione sistemica (SIA) le cui intersezioni costituiscono un modello europeo di sviluppo rurale guidato dal patrimonio culturale e il trasferimento di conoscenze da “Role Model” e “Replicators”, RURITAGE intende migliorare significativamente la crescita sostenibile delle zone rurali attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale.

Evidenziato che il progetto, che coinvolge 38 partners europei ed extraeuropei, finanziato dal programma europeo Horizon 2020 con il “grant agreement No.776465”, ha avuto avvio il 1 giugno 2018, e prevede una durata complessiva di 4 anni;

Rilevato che nell’ambito del progetto RURITAGE il Comune di Appignano Del Tronto costituisce un “Replicator” nel SIA “resilienza” e che pertanto intende, anche attraverso l’implementazione delle azioni progettuali, diventare un dimostratore di come il patrimonioculturale possa incrementare la resilienza dei territori rurali, per far sì che la comunità sia in grado di affrontare in maniera più efficace i rischi naturali, quali il sisma e le emergenze idrogeologiche;

Visto che il budget complessivo assegnato al Comune di Appignano Del Tronto risulta pari ad € 487.187,50 di cui € 70.000,00 per lavori di miglioramento dell’immobile destinato al Rural Heritage Hub;

Preso atto che il Comune di Appignano Del Tronto ha destinato a tale finalità l’immobile precedentemente utilizzato quale asilo in via Roma 146;

Rilevato che l’ente ha disposto di implementare la dotazione finanziaria stanziando l’importo di € 20.000,00 a valere sul capitolo 2521/1 del bilancio;

Ritenuto dover elaborare un progetto dei lavori di riqualificazione dell’immobile che ospiterà l’Hub per l’importo complessivo di € 90.000,00;

Atteso che l’intervento necessita delle seguenti macro-categorie di lavori:

- a) Lavori di ristrutturazione della copertura;
- b) Lavori di adeguamento impianti tecnologici;
- c) Lavori di abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione funzionale;

Rilevata l'opportunità di conferire i seguenti incarichi professionali:

- 1) Incarico per la progettazione e DL dei lavori cui al punto a) a progettista esperto in strutture;
- 2) Incarico per la progettazione e DL dei lavori di cui al punto b) a progettista esperto in progettazione impiantistica;

Rilevato al contrario di effettuare la progettazione/DL dei lavori di cui al punto c) tramite il personale

Verificata l'assenza nell'organico dell'ente di soggetti in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento dell'incarico di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, che si rappresenta la necessità di dover affidare due incarichi professionali a tecnici esterni in possesso dei necessari requisiti in grado di effettuare le prestazioni professionali sopra descritte data la carenza di personale qualificato in organico;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1 comma 450 legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012). La violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del citato Decreto Legge n. 95/2012;

Dato atto che per tale tipologia di servizio non esistono convenzioni CONSIP attive di cui all'art. 26, comma 1 della legge 488/1999 e non risulta per tale categoria merceologica l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

Dato atto, pertanto, che al fine dell'affidamento dell'incarico per i lavori di ristrutturazione della copertura, è stato richiesto apposito, preventivo di spesa alla Dott. Ing. Tiziana Ciotti, con sede in Ascoli Piceno Via XX settembre nr.23, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al nr. 889, P.IVA 01633120447, che da indagine di mercato risulta esperto nel campo di che trattasi;

Visto il preventivo di spesa prodotto dalla predetta professionista, sotto riportato:

Onorario per progettazione/D.L. € 2.430,17

Cassa su progettazione copertura € 97,21

Iva su progettazione copertura € 556,02

Totale € 3.153,23

Atteso che l'importo dell'incarico è inferiore all'importo di Euro 40.000,00

Esaminato il curriculum professionale prodotto dalla dott.ssa Ing. Tiziana Ciotti, unitamente all'offerta di cui sopra, agli atti d'ufficio, e verificato positivamente in

capo alla predetta professionista il possesso dei requisiti per poter espletare l'incarico professionale in oggetto;

Ritenuta congrua l'offerta prodotta;

Dato atto, pertanto, che al fine dell'affidamento dell'incarico per i lavori di adeguamento impianto tecnologico, è stato richiesto apposito, preventivo di spesa al Dott. Ing. Alessandrini Gilberto, con sede in Ascoli Piceno Via dei Tulipani 5/A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al nr. 1339, che da indagine di mercato risulta esperto nel campo di che trattasi;

Visto il preventivo di spesa prodotto dal predetto professionista, sotto riportato:
Onorario per progettazione/supporto alla D.L.€ 1.000,00

Atteso che l'importo dell'incarico è inferiore all'importo di Euro 40.000,00

Esaminato il curriculum professionale prodotto dal dott. Ing. Gilberto Alessandrini, unitamente all'offerta di cui sopra, agli atti d'ufficio, e verificato positivamente in capo alla predetta professionista il possesso dei requisiti per poter espletare l'incarico professionale in oggetto;

Ritenuta congrua l'offerta prodotta;

Ritenuto pertanto, di procedere autonomamente, dando atto che tali adempimenti rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), mediante affidamento diretto, così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016":[...]per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta[...];

Evidenziato, altresì, che i principi della sopra richiamata normativa, sono rafforzati dalla recente sentenza del TAR Molise, Campobasso, Sez. I del 14 settembre 2018, n. 533, dalla quale, sinteticamente, emerge che l'affidamento diretto, naturalmente legittimato dall'importo a base d'asta (entro i 40mila euro) è un procedimento di assegnazione congegnato appositamente dal legislatore che, in tale fattispecie, ha inteso privilegiare il dato della speditezza (e dell'economicità della procedura) sacrificando il rispetto formale di garanzie partecipative e delle regole classiche dell'evidenza pubblica;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello

Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. citato;
-

Richiamati inoltre i seguenti articoli del D.lgs 50/2016:

Art.23, commi

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

3. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.

[...]

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.

art. 24, commi

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente

competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4. (c.f.d.m. 2 dicembre 2016, n. 26)

[...]

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi

concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1.

art. 31, comma

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. (si vedano le Linee Guida n. 1 di ANAC) [...]

art. 46

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.)

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità,

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007)

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. (in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.)

art. 93, comma 10 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

[...] 10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. [...]

art. 95 comma 3, lett. b)

[...] 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) omissis

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari superiore a 40.000 euro; [...]

Art. 216

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad

esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso

Rilevato in via preliminare:

- a) Che gli affidamenti in argomento non presentano le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico);
- b) Che, quindi detti incarichi rientrano nell'applicazione dell'art. 157 del Codice;
- c) Che i presenti incarichi non rientrano nel programma di incarichi esterni per collaborazione, studio, ricerca e consulenza;

Dato atto inoltre, che i sopra specificati professionisti, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., saranno obbligati al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;

Dato atto, quindi, che si ravvisano, nell'interesse dell'Ente, motivazioni sufficienti per gli affidamenti degli incarichi in argomento ai professionisti come sopra individuati, in linea con le facoltà di legge, senza ulteriori indagini di mercato, che costituirebbero, nella fattispecie, inutile appesantimento del procedimento amministrativo non commisurato alla natura economica del servizio da affidare, e alla luce della necessità di provvedere tempestivamente all'esecuzione dei lavori per le motivazioni avanti esposte;

- Che il ricorso alla procedura di affidamento è ulteriormente giustificato:

- dagli importi limitati degli affidamenti,
- da ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
- da ragioni di urgenza connesse all'attuazione del progetto europeo;

- Che, pertanto la procedura è avvenuta nel rispetto del principio della massima trasparenza, coniugando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, rotazione non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici considerato che il tecnico individuato non ha avuto mai incarichi da parte di questo Ente;

Ritenuto, quindi, poter legittimamente procedere all'affidamento degli incarichi professionali in oggetto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere con la progettazione/D.L./supporto alla D.L. dei seguenti interventi:
 - a) Lavori di ristrutturazione della copertura Hub progetto Ruritage;
 - b) Lavori di adeguamento impianti tecnologici Hub progetto Ruritage;
- l'oggetto del contratto l'esecuzione dei servizi tecnici di che trattasi;

- l'importo del primo contratto è pari a Euro 2.430,17 oltre cassa 2% pari ad Euro 97,21 e iva 22% pari ad Euro 556,02 e quindi per complessivi € 3.024,10;
- l'importo del secondo contratto è pari ad € 1.000,00;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel presente atto;
- la modalità di scelta dei contraenti è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di servizio da affidare ed alle necessità dell'Ente;

Ritenuto di avvalersi delle disposizioni sopra richiamate, per l'affidamento dei servizi in argomento;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione;

Dato atto, inoltre **che:**

- non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- che l'atto rispetta gli indirizzi dell'amministrazione e che risponde all'interesse collettivo;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto il vigente statuto

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

-la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di affidare l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, dei lavori di ristrutturazione della copertura dell'edificio che ospita l'hub del progetto Horizon all'Ing. Tiziana Ciotti con sede in Ascoli Piceno Via XX settembre nr.23, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al nr. 889, P.IVA 01633120447 al prezzo di € 2.430,17 oltre Cassa ed Iva totale complessivo

€ € 3.024,10;

2. di affidare l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva e supporto alla D.L. dei lavori di adeguamento impianti tecnologici dell'edificio che ospita l'hub del progetto Horizon all'Ing. Dott. Ing. Alessandrini Gilberto, con sede in Ascoli Piceno Via dei Tulipani 5/A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al nr. 1339 al prezzo di € 1.000,00;

3. di disporre che il pagamento delle prestazioni avverrà al termine delle stesse;

4. -. di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio e pluriennale, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

bilancio	Importo	Capitolo	Beneficiario
2019	Euro 3.153,23	2600	Ing. Ciotti Tiziana
2019	Euro 1.000,00	2600	Ing. Gilberto Alessandrini

5- di dare atto che il Responsabile del procedimento é l'Ing. Antonella D'Angelo, Responsabile dell'Area Tecnica;

6- di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 ,ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Dott. Ing. Antonella D'Angelo

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione di impegno/liquidazione;
Tenuto conto del bilancio di previsione del corrente esercizio
Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Visto la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2015);
Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dai nuovi vincoli di finanza pubblica ed accertata se ed in quanto dovuta la coerenza prescritta

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa con imputazione ai capitoli indicati nell'atto in data odierna

PROGETTO HORIZON 2020 RURITAGE-AFFIDAMENTO INCARICH N. 192 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 05.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale		
<i>Capitolo</i>	<i>2600 Articolo</i>	PROGETTO HORIZON 2020 - RISTRUTTURAZIONE EX ASILO
<i>Causale</i>	PROGETTO HORIZON 2020 RURITAGE-AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ING. CIOTTI E ING. ALESSANDRINI PER PROGETTAZIONE-D.L. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE HUB	
<i>Importo</i>	<i>2019</i>	€. 4.153,23

Lì 03-04-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giglio Massimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 30-11-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti